



# **COMUNE DI SANSEPOLCRO**

*PROVINCIA DI AREZZO*

**UFFICIO AMBIENTE**

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 76 del 24/11/2006  
Integrato con Delibera di Consiglio Comunale n° 105 del 15/09/2009  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 25/03/2011

# INDICE

## ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

## ARTICOLO 2

Definizione di rifiuto

## ARTICOLO 3

Classificazione dei rifiuti

## ARTICOLO 4

Attività e competenze del comune

## ARTICOLO 5

Condizioni di assimilabilità dei rifiuti speciali

## ARTICOLO 6

Modalità di conferimento e di raccolta rifiuti

## ARTICOLO 7

Conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati non ingombranti

## ARTICOLO 8

Norme relative al conferimento di rifiuti urbani di origine domestica e dei rifiuti speciali assimilati in contenitori stradali

## ARTICOLO 9

Norme relative al collocamento dei contenitori

## ARTICOLO 10

Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

## ARTICOLO 11

Conferimento dei beni durevoli

## ARTICOLO 12

Conferimento di particolari categorie di rifiuti

## ARTICOLO 13

Disciplina dello smaltimento dei rifiuti prodotti esternamente al perimetro servito

## ARTICOLO 14

Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

## ARTICOLO 15

Raccolte differenziate

ARTICOLO 16  
Gestione dell'isola ecologica attrezzata

ARTICOLO 17  
Norme di comportamento  
***presso l'isola ecologica attrezzata***

ARTICOLO 18  
Conferimento dei rifiuti assimilati

ARTICOLO 19  
Modalità ed effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

ARTICOLO 20  
Smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

ARTICOLO 21  
Controllo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

ARTICOLO 22  
Rifiuti di produzione accidentale

ARTICOLO 23  
Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

ARTICOLO 24  
Cestini gettacarte

ARTICOLO 25  
Divieto di abbandono dei rifiuti

ARTICOLO 26  
Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

ARTICOLO 27  
Pulizia delle aree non edificate

ARTICOLO 28  
Pulizia mercati

ARTICOLO 29  
Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

ARTICOLO 30  
Esercizi stagionali

ARTICOLO 31  
Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

ARTICOLO 32

Pulizia delle aree occupate da strutture fisse o temporanee su area pubblica

ARTICOLO 33

Pulizia delle aree destinate a parcheggio

ARTICOLO 34

Pulizia e raccolta nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

ARTICOLO 35

Attività di volantinaggio

ARTICOLO 36

Attività di carico e scarico di merci e materiali

ARTICOLO 37

Pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche

ARTICOLO 38

Arredo urbano

ARTICOLO 39

Carogne di animali

ARTICOLO 40

Conduzioni di animali

ARTICOLO 41

Piccioni Urbanizzati: misure di limitazione delle soste  
Abituale o permanenti

ARTICOLO 42

Cave e cantieri edili e simili

ARTICOLO 43

Veicoli a motore, rimorchi e simili

ARTICOLO 44

Rifiuti derivanti da cantieri edili – rifiuti inerti

ARTICOLO 45

Divieto di sosta sulle vie interessate dai mercati e manifestazioni  
in genere e nelle aree adiacenti le piazzole di parcheggio dei  
contenitori dei rifiuti

ARTICOLO 46

Sgombero neve

ARTICOLO 47

Manufatti privati sul suolo pubblico a scopo ornamentale od altre finalità

ARTICOLO 48  
Sanzioni

ARTICOLO 49  
Disposizione finale

ALLEGATO A  
Superfici del capoluogo e delle frazioni, dei centri abitati  
Dei nuclei abitativi, dei centri commerciali e produttivi integrati

ALLEGATO B  
Insediamenti sparsi dislocati lungo le strade di transito dei mezzi addetti al servizio di raccolta

ALLEGATO C  
Cod. CER rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati, altri rifiuti

ALLEGATO D  
Cod. CER rifiuti urbani pericolosi

ALLEGATO E  
Sanzioni pecunarie per la violazione del regolamento

## ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre che la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, nel territorio del Comune di Sansepolcro, in ottemperanza a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152.
2. Disciplina inoltre, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento od al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le norme di attuazione del presente Regolamento verranno stabilite tramite appositi e separati atti.

## Articolo 2 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. Fatte salve le disposizioni di legge, ai fini del presente regolamento, si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

## Articolo 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità con apposita deliberazione del Comune di Sansepolcro;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da qualsivoglia attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Salvo diversa disciplina della legislazione nazionale, i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sono stabiliti con apposita delibera comunale.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D dalla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, sulla base degli Allegati G, H, e I alla medesima parte quarta.

#### Articolo 4 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE

1. La gestione dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati agli urbani è effettuata dal Comune di Sansepolcro in regime di privativa, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e nelle forme di cui all'art. 113 comma 7, del D.lgs. 18/08/2000 , n° 267 e di cui all'art. 201 del D.Lgs. 152/2006.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, pertanto i relativi servizi sono corrisposti secondo principi di imparzialità e di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Nell'ambito del territorio di propria competenza, il Comune di Sansepolcro, con apposito atto, individua un'area convenzionalmente delimitata e denominata "perimetro servito", all'interno della quale sono

attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti. I criteri di individuazione dell'area sono stabiliti dallo stesso atto.

4. Il Comune di Sansepolcro garantisce l'espletamento dei servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico in via permanente, sulle rive dei corsi d'acqua, nei parchi e giardini pubblici, purché le aree predette siano comprese all'interno dell'area del perimetro servito.
5. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti delle aree in concessione od in uso temporaneo sono a carico dei concessionari. L'atto di concessione può stabilire particolari modalità ed oneri a carico dei concessionari medesimi per l'effettuazione dei predetti servizi.
6. Il Comune di Sansepolcro, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione dei detentori dei rifiuti può, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

#### Articolo 5 – CONDIZIONI DI ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI

1. I rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Sotto il profilo quantitativo, le eccedenze di rifiuti oltre la soglia stabilita, mantengono la classificazione di rifiuti speciali e pertanto, come tali si, dovrà provvedere alla loro gestione.

#### Articolo 6 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia, salvo quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune di Sansepolcro ed il Gestore dei servizi. Le ordinanze sindacali, che possono riguardare anche particolari e ben individuate aree del territorio comunale, disciplinano:
  - modalità e orari di conferimento dei rifiuti;
  - frequenze minime garantite per la raccolta;
  - il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e di decoro ambientale in tutte le fasi di gestione dei rifiuti;
2. I rifiuti urbani e quelli speciali assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali od aree di produzione fino al momento del conferimento. In tale fase di detenzione devono essere osservate corrette modalità di conservazione per evitare dispersioni e favorire la successiva fase di conferimento.
3. Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico deve avvenire a cura del detentore, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento e nei relativi atti di attuazione.



4. E' vietato conferire i rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, al servizio pubblico di raccolta.
5. E' vietato conferire i rifiuti che non siano prodotti all'interno del territorio comunale.
6. Il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti è riservato in via esclusiva ai detentori regolarmente iscritti a ruolo
7. In occasione di particolari festività e nel caso queste ricadano in giornate immediatamente contigue, l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti potrà subire delle variazioni. In tali circostanze, i detentori, nel conferire i rifiuti, debbono attenersi alle prescrizioni del gestore del servizio di raccolta, rese note tramite idonei avvisi.

#### Articolo 7 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI NON INGOMBRANTI

1. *Il conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati non ingombranti deve avvenire a cura del produttore esclusivamente secondo le modalità adottate sull'area di residenza o su cui si svolge l'attività che ha originato il rifiuto.*
2. Su tutto il territorio comunale è proibito depositare i rifiuti domestici provenienti dalle abitazioni o da qualsiasi attività, sia contenuti in sacchi che sciolti, all'interno, oltre che nei pressi, dei cestini gettacarte.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
  - i rifiuti urbani ingombranti;
  - particolari categorie di rifiuti quali farmaci scaduti, pile esauste, batterie al piombo, ecc. per le quali è stata attivata una raccolta separata;
  - i rifiuti speciali non assimilati;
  - i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali che possano recare danno agli autoveicoli di raccolta e trasporto quali ad esempio parti in metallo e/o legname di grosse dimensioni.
5. *I contenitori stradali di raccolta dei rifiuti urbani di origine domestica e dei rifiuti speciali assimilati devono:*
  - *essere forniti dal gestore dei servizi di igiene urbana che dovrà inoltre provvedere al loro collocamento, manutenzione e sostituzione quando necessario;*
  - *collocati su aree idonee secondo quanto prescritto dal Codice della strada o da altra normativa al riguardo;*
  - *essere periodicamente lavati;*
  - *essere lasciati nelle posizioni approvate dal Comune di Sansepolcro.*

6. *E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.*
7. *E' vietato collocare all'interno dei contenitori predisposti per la raccolta stradale rifiuti di tipologia differente da quella prevista.*
8. *I rifiuti, prima del conferimento, dovranno essere adeguatamente ridotti in volume.*
9. *E' vietato incendiare i rifiuti in qualsiasi luogo e per qualsiasi motivo, così come è vietata qualsiasi attività di trattamento dei rifiuti se non autorizzata secondo la vigente normativa e ad eccezione delle attività promosse dal Comune di Sansepolcro o dal gestore, come, a titolo di esempio, il compostaggio domestico.*
10. *E' vietato a chiunque rovistare ed asportare i rifiuti, di qualsiasi tipo, dopo il loro deposito da parte del detentore.*

#### Articolo 8 - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI DI ORIGINE DOMESTICA E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI IN CONTENITORI STRADALI

1. *Sulle aree ove è stabilito che il conferimento avvenga entro contenitori stradali, i rifiuti urbani ed assimilati debbono essere depositati efficacemente racchiusi entro involucri protettivi (sacchi a perdere) di adeguate caratteristiche di resistenza in modo da evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti contenuti, così come la perdita di liquami ed il rilascio di odori.*
2. *All'interno dei sacchi, qualora siano contenuti frammenti di vetro, oggetti taglienti od acuminati come le siringhe, si dovranno impiegare opportune protezioni, riponendo tali oggetti nelle confezioni originali oppure avvolgendoli adeguatamente in modo da ridurre la pericolosità.*
3. *All'interno dei sacchi contenenti i rifiuti non debbono essere inseriti materiali ardenti di qualsiasi natura, come le braci ancora accese, né alcuna sostanza suscettibile di innescare incendi.*
4. *E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura; in tal caso i detentori dei rifiuti dovranno servirsi dei contenitori più prossimi.*
5. *Dopo il deposito dei rifiuti all'interno dei contenitori di raccolta, i coperchi dovranno essere accuratamente chiusi.*
6. *I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti.*
7. *Per particolari e motivate esigenze, la raccolta dei rifiuti mediante contenitori potrà essere temporaneamente sospesa, sia chiudendo con idonei mezzi i contenitori di raccolta sia procedendo alla loro rimozione. In tali casi è fatto divieto di depositare a terra i rifiuti, anche se contenuti in sacchi a perdere, in qualsiasi luogo.*

8. *E' vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, in prossimità o sopra i contenitori, anche se medesimi sono pieni.*
9. *E' vietato depositare all'interno dei contenitori rifiuti di grosso volume o addirittura sporgenti dai medesimi.*
10. *E' vietato conferire i rifiuti all'interno dei cassonetti stradali direttamente con mezzi meccanici, come pure è vietato utilizzare qualsiasi tipo di dispositivo di modifica delle caratteristiche funzionali dei cassonetti medesimi.*
11. *E' vietato depositare all'interno dei cassonetti i rifiuti, anche in minima quantità, derivanti da qualsivoglia attività di demolizione, costruzione o dalle attività di scavo.*

#### Articolo 9 - NORME RELATIVE AL COLLOCAMENTO DEI CONTENITORI

1. *Sulle aree ove prevista la raccolta dei rifiuti tramite contenitori stradali, il gestore del servizio provvede ai seguenti adempimenti:*
  - a) *Provvede alla fornitura ed alla collocazione dei contenitori di raccolta.*
  - b) *Nella scelta dei posizionamenti, fermo restando le prescrizioni delle normativa vigente, si dovrà tendere ad una distribuzione uniforme in rapporto alla densità abitativa. Il gestore dovrà avere riguardo alla distanza media che dovranno percorrere i detentori per raggiungere i punti di raccolta che comunque dovranno essere in numero tale da essere al servizio di più utenze, in modo da utilizzare al meglio la capacità dei contenitori in relazione alla normale stabilita cadenza di svuotamento degli stessi.*
  - c) *L'utilizzo delle aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori deve essere concessa dal Comune. Lo stazionamento dei contenitori di raccolta, ove necessario, dovrà inoltre essere conforme alle prescrizioni del Codice della strada e ad ogni altra disposizione in materia, anche in relazione alla fermata degli appositi autoveicoli impiegati per lo svuotamento dei contenitori medesimi. Prima di procedere al posizionamento dei contenitori stradali, il gestore del servizio di raccolta dovrà provvedere pertanto a richiedere al Comune di Sansepolcro l'autorizzazione all'utilizzo dell'area di stazionamento dei contenitori. La predetta autorizzazione verrà concessa solo qualora i competenti organi del Comune abbiano accertato la conformità della postazione alla normativa vigente.*
  - d) *Le piazzole di stazionamento dei contenitori, fermo restando le prescrizioni del Codice della strada, debbono rispondere a criteri di armonico inserimento con altre opere di arredo urbano anche valutando i possibili aspetti di interferenza estetica in contesti di rilievo storico od architettonico, ricorrendo, se del caso, a contenitori di opportune caratteristiche estetiche o all'adozione di diverse forme di conferimento dei rifiuti che escludano i contenitori.*

- e) Le piazzole non devono costituire barriera architettonica alla deambulazione dei disabili.
- f) La realizzazione delle piazzole di stazionamento e quant'altro necessario come la segnaletica orizzontale, protezioni, ecc, così come la loro manutenzione straordinaria, in quanto opere di urbanizzazione primaria, sarà effettuata dal Comune, mentre la manutenzione ordinaria e la pulizia è effettuata dal gestore dei servizi di raccolta.
- g) I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dall'accesso di animali ed insetti e ad impedire esalazioni moleste. Dovranno inoltre essere a perfetta tenuta di liquami.
- h) In caso di particolari esigenze dei detentori dei rifiuti, il gestore, a proprio insindacabile giudizio e secondo modalità da concordare con il detentore medesimo, potrà procedere al collocamento di contenitori anche su aree private di proprietà dello stesso detentore, fermo restando il rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.
- i) I contenitori di raccolta dovranno essere conformi alle normative in vigore all'atto dell'acquisto, dovranno essere di facile e sicuro utilizzo per i detentori dei rifiuti. I coperchi, a tale scopo dovranno essere dotati di protezione delle mani dal cesoiamento.
- j) I cassonetti devono essere dotati di opportuni meccanismi di frenatura che ne impediscano possibilità di scorrimento.
- k) La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
- l) Al fine di consentire le operazioni di svuotamento e lavaggio, gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi dalla sosta di veicoli di ogni genere.

2. *Per il conferimento finale dei rifiuti prima della raccolta, è vietato utilizzare contenitori che non siano di proprietà del gestore del servizio o comunque che non siano stati collocati da questi.*
3. *E' fatto divieto a chiunque, senza autorizzazione del gestore del servizio, procedere allo spostamento dei contenitori di raccolta dalla loro sede originaria.*
4. *E' vietato danneggiare in alcun modo i contenitori, così come ribaltarli, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di alcun genere e qualsiasi natura, fatto salvo comunicazioni di servizio da parte di Gestori dell'acquedotto, dell'energia elettrica, del gas.*
5. *In caso di lavori di manutenzione stradale di qualsiasi tipo che interessino direttamente le postazioni per i contenitori, o che, impedendo il transito degli autoveicoli di raccolta, non consentono di fatto o limitano l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti, i competenti uffici del Comune di Sansepolcro concorderanno con il gestore del servizio di raccolta collocazioni provvisorie sostitutive. Tali collocazioni, anche se provvisorie, dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia. Al*

*termine dei lavori, l'esecutore dovrà ripristinare allo stato originario le piazzole di sosta eventualmente interessate, comprese tutte le opere accessorie come la segnaletica stradale orizzontale.*

6. *I progetti di nuova sistemazione stradale, i nuovi insediamenti, così come sostanziali ristrutturazioni urbanistiche, sia di iniziativa pubblica che privata, ricadenti in aree dove è attuata la raccolta tramite contenitori stradali, anche se non comportano un incremento sostanziale della densità abitativa preesistente, devono garantire, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, adeguati spazi per i contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire. I progetti predetti, fatto salvo ogni altro adempimento, prima dell'approvazione, dovranno essere obbligatoriamente provvisti del preventivo parere da parte del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.*

#### Articolo 10 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

1. *I rifiuti urbani ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, così come su ogni altra area.*
2. *Il conferimento ed il ritiro devono avvenire:*
  - a) *mediante consegna diretta da parte del detentore in appositi centri di raccolta;*
  - b) *mediante ritiro diretto da parte del gestore, consegnando i rifiuti su piano stradale, in luogo direttamente accessibile all'autoveicolo di raccolta.*
3. *Le specifiche modalità del conferimento sono stabilite con eventuale ordinanza sindacale o direttamente dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.*

#### Articolo 11 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. *I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, fatte salve nuove disposizioni di legge, devono essere conferiti con le medesime modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti. A titolo esemplificativo sono considerati beni durevoli:*
  - a) *frigoriferi, surgelatori, congelatori*
  - b) *televisori;*
  - c) *computers e relativi accessori;*
  - d) *lavatrici e lavastoviglie;*
  - e) *condizionatori d'aria*

2. Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, nell'ambito della vigente legislazione, può stipulare appositi accordi con i rivenditori del territorio comunale qualora questi si impegnino a ritirare i beni durevoli che hanno esaurito la loro durata operativa contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

#### Articolo 12 - CONFERIMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

1. *I rifiuti urbani appartenenti a particolari categorie, quali farmaci scaduti, pile esauste, consumabili da stampa elettronica da utenze collettive, ecc., devono essere conferiti, separatamente dagli altri rifiuti urbani, agli appositi centri di raccolta o nei relativi contenitori stradali e comunque secondo le modalità stabilite con eventuale ordinanza sindacale o direttamente dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.*

#### Articolo 13 – DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI ESTERNAMENTE AL PERIMETRO SERVITO

1. *I detentori dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, derivanti da insediamenti ed aree ricadenti al di fuori del perimetro servito, al fine di contribuire alla salvaguardia ed al decoro ambientale, devono avvalersi del servizio pubblico conferendo i propri rifiuti ai punti di raccolta più prossimi predisposti sulle aree servite, con analoghe modalità previste per i detentori compresi entro il perimetro servito.*
2. *Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio è esteso a tutto il territorio comunale.*

#### Articolo 14 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. *I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti, ecc., dovranno essere gestiti secondo le modalità stabilite da specifico apposito regolamento.*

#### Articolo 15 - RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Le raccolte differenziate hanno lo scopo di realizzare una selezione dei rifiuti già nelle fasi di conferimento e raccolta per i seguenti principali fini:

- a. ottenere frazioni merceologiche omogenee da destinare a riutilizzo, riciclaggio od al recupero di materia prima.
  - b. consentire lo smaltimento in sicurezza di particolari categorie di rifiuti, in funzione delle relative caratteristiche e composizione.
  - c. diminuire i quantitativi di rifiuto da avviare a smaltimento finale.
2. Le principali forme organizzative dei servizi di raccolta differenziata sono le seguenti:
  - a. raccolta porta a porta su piano stradale, presso il luogo di detenzione dei rifiuti, attuata per determinate frazioni nei casi in cui per caratteristiche architettoniche dell'area o per le caratteristiche proprie del rifiuto, non sia opportuno ricorrere alla collocazione di contenitori.
  - b. raccolta tramite contenitore appositamente predisposto in funzione delle caratteristiche del rifiuto da raccogliere.
  - c. raccolta presso isola ecologica appositamente attrezzata e vigilata.
  - d. servizio su chiamata presso il luogo di detenzione.
3. Il gestore individua le categorie di rifiuti da sottoporre a raccolte differenziate e stabilisce le relative modalità di conferimento e raccolta, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, favorendo pertanto quelle tecniche che permettano di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
4. L'istituzione e l'attivazione dei servizi di raccolta differenziata può avvenire:
  - a. attraverso la collocazione sul territorio comunale degli appositi contenitori, l'apertura di centri di conferimento, ecc. per quelle forme di conferimento facoltativo;
  - b. tramite apposito atto del Comune di Sansepolcro per le forme di conferimento obbligatorio;
  - c. mediante stipula di convenzione tra il gestore e soggetti diversi;
5. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari di qualsiasi natura. Gli imballaggi secondari, qualora non restituiti all'utilizzatore, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
6. Prima di procedere al conferimento, il detentore deve effettuare un primo condizionamento dei rifiuti allo scopo di allontanare le sostanze estranee. In particolare, i contenitori in vetro, plastica, alluminio e banda stagnata, devono essere svuotati completamente e lavati, debbono inoltre essere conferiti privi di eventuali dispositivi di chiusura qualora in materiale estraneo. Gli imballaggi in carta/cartone debbono essere perfettamente puliti dalle sostanze contenute e da altri imballaggi di diversa natura. Tutti gli imballaggi, in generale e qualsiasi sia la forma di conferimento adottata, devono essere adeguatamente ridotti in volume.

7. Particolari categorie di rifiuti, quali accumulatori al piombo, farmaci scaduti, pile esauste, come pure i beni durevoli, debbono essere conservati, in attesa del conferimento al servizio di raccolta, in modo da evitare qualsiasi dispersione di sostanze nell'ambiente e quindi adeguatamente protetti e senza che siano effettuate manomissioni.
8. Ciascuna categoria di rifiuto deve essere conferita utilizzando il contenitore appositamente predisposto o secondo le modalità previste dal gestore. I contenitori destinati alle raccolte differenziate non devono essere usati per il conferimento dei rifiuti indifferenziati.
9. Il gestore del servizio può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale.

#### Articolo 16 - GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA ATTREZZATA

1. Ai sensi della Deliberazione G.R.T. del 04/04/1988, n° 88 al punto 5.2.4 e dell'art.21 de D.P.R.T. del 17/07/2001 n° 31, si intende per stazione ecologica un'area attrezzata e custodita presso la quale possono essere conferiti tutte quelle categorie di rifiuti che saranno autorizzate ad essere accettate. I soggetti interessati alla gestione di tali strutture sono tenuti all'iscrizione all'Albo Smaltitori, secondo quanto disposto dal D.P.G.R.T. 32/01, art. 222 D.l.gs. 152/2006.
2. Caratteristiche della Stazione ecologica attrezzata: è un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività commerciali ed artigiane e consentirà indicativamente l'accettazione dei seguenti materiali:
  - materiale verde (potatura, sfalci, residui di ortomercati);
  - materiale secco (carta, vetro, plastica, alluminio);
  - materiale legnoso
  - legno da imballaggio
  - beni ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
  - rifiuti speciali assimilati ;
  - batterie auto e oli da privati cittadini
3. l'isola ecologica attrezzata è recintata e custodita ed è previsto un orario di apertura per gli utenti.
4. Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia della stazione.
5. La stazione sarà dotata di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata, e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, potranno ottemperare alle formalità amministrative per il pagamento delle rispettive tariffe.
6. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura dell'isola ecologica attrezzata tramite appositi comunicati.
7. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità dell'Isola Ecologica quando le stesse sono chiuse o non presidiate



8. Il personale addetto alla gestione e custodia, munito di tesserino di riconoscimento, opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà :
- ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;
  - ad inoltrare mensilmente presso il l'Ufficio Ambiente del Comune un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e sulla loro destinazione;
  - il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato sia da parte dei privati cittadini che da Ditte nel rispetto degli orari di apertura stabiliti dall'Amministrazione;

#### Articolo 17 - NORME DI COMPORTAMENTO PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA ATTREZZATA

1. gli utenti al fine di un corretto utilizzo delle attrezzature messe a disposizione per la raccolta differenziata, dovranno seguire le disposizioni di seguito elencate:
  - a. per le stazioni ecologiche di base:
    - divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede
    - divieto di introdurre materiale e rifiuti difforni da quelli espressamente indicati
    - divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori
    - divieto di asportare dai contenitori precedentemente introdotti
  - b. per l'isola ecologica attrezzata:
    - divieto di accedere all'isola ecologica attrezzata agli utenti fuori dall'orario di servizio
    - divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza debita autorizzazione
    - divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dall'isola ecologica attrezzata o nei pressi dell'ingresso
    - divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza debita autorizzazione
    - obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella all'ingresso dell'isola e di attenersi alle più precise indicazioni impartite dai custodi
2. comportano al deferimento all'autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta differenziata.

#### Articolo 18 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. *L'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è disciplinata dal Comune di Sansepolcro con appositi e separati atti deliberativi.*
2. *I rifiuti speciali assimilati agli urbani sono conferiti al servizio pubblico in quantità tale da essere compatibili con la potenzialità dell'ordinario servizio di raccolta e con le modalità stabilite per i rifiuti urbani.*

## Articolo 19 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.
2. *I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dagli organi comunali preposti, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, accesso ad aree con particolari restrizioni, limitazioni d'orario, dimensioni e massa del veicolo, ecc.).*

## Articolo 20 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

## Articolo 21 - CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di essere avviati allo smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento, devono essere pesati.
2. Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani sono definite nel contratto di servizio tra il Comune di Sansepolcro ed il gestore dei servizi.

## Articolo 22 – RIFIUTI DI PRODUZIONE ACCIDENTALE

1. Qualora in conseguenza di determinati eventi, come incidenti stradali, perdita di carico da veicoli ed altre circostanze analoghe, derivi la produzione, seppur accidentale, di rifiuti, questi debbono essere obbligatoriamente e sollecitamente rimossi dagli autori dell'abbandono.
2. In mancanza di pronto intervento dei responsabili ed in particolare, qualora la presenza dei rifiuti arrechi intralcio o pericolo per la circolazione stradale, provvederà il Comune di Sansepolcro fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili medesimi.

## Articolo 23 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.
2. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani devono distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati e devono provvedere ad adeguato e distinto smaltimento a propria cura e spese secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia.
3. Durante la fase di deposito temporaneo, fermo restando il rispetto degli altri obblighi, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani debbono essere adeguatamente conservati in modo da evitare dispersioni nell'ambiente e separatamente dai rifiuti urbani ed assimilati

## Articolo 24 - CESTINI GETTACARTE

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia ed il decoro delle aree pubbliche, il Comune di Sansepolcro od il gestore, provvedono ad installare appositi cestini gettacarte.
2. Tali cestini sono destinati esclusivamente alla raccolta di rifiuti sciolti di produzione occasionale da parte di persone in circolazione su area pubblica. E' vietato introdurre in tali cestini quei rifiuti che non siano di piccola dimensione e i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni, attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio, ecc., compreso i rifiuti prodotti dalle attività su aree in concessione, sia sfusi che confezionati in sacchetti.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini gettacarte, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura.

## Articolo 25 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. *E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo. Si considera abbandono qualsiasi azione che abbia prodotto il deposito di rifiuti fuori dai contenitori predisposti per la raccolta od in difformità delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dell'art. 192 del D.lgs. n° 152/2006*
2. *E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
3. *A titolo meramente esemplificativo, si ricorda che il divieto di abbandono vige per:*
  - a. *le aree pubbliche o private di uso pubblico, le aree private, anche incolte, le aree boschive, i corsi d'acqua, naturali ed artificiali, gli argini e sponde dei medesimi, i fossati, le banchine stradali, le cunette, le aree di sosta le isole spartitraffico ed in genere tutti i manufatti stradali.*
4. *E' inoltre vietato deturpare il suolo pubblico e privato di uso pubblico in qualsivoglia forma, in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi luogo.*

5. *E' vietato ai concessionari di aree pubbliche o private di uso pubblico di abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti di qualsiasi genere sulle aree predette, nonché deturpare in alcun modo le medesime.*
6. *Fatta salva l'applicazione delle previste sanzioni, chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.*
7. *La presenza di qualsivoglia indicazione in loco di divieto di abbandono di rifiuti, predisposta a cura del Comune, è da intendersi a titolo di esclusivo promemoria, essendo i divieti di cui ai commi precedenti estesi a tutto il territorio e non limitato all'area segnalata.*

#### Articolo 26 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

8. **I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi**

#### Articolo 27 - PULIZIA DELLE AREE NON EDIFICATE

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. A tale scopo devono essere realizzate opportune opere come i canali di scolo delle acque piovane, recinzioni ecc. curandone con diligenza la manutenzione.
2. In caso di scarico abusivo sulle aree di cui al precedente comma, i proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

#### Articolo 28 - PULIZIA DEI MERCATI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi

concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e provvedere al loro conferimento al servizio pubblico secondo le modalità adottate per i rifiuti solidi urbani o, in alternativa secondo le modalità stabilite dal Comune di Sansepolcro o dal gestore del servizio.

2. Nel corso dell'attività, deve essere evitata ogni dispersione di rifiuti, provvedendo alla loro raccolta in idonei contenitori. In particolare, devono essere adottati gli opportuni accorgimenti per evitare colature di sostanze liquide. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare completamente libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. *Gli imballaggi voluminosi, come cassette di legno e plastica devono essere conferiti in maniera ordinata, il cartone deve essere opportunamente ripiegato per ridurre l'ingombro. Salvo diversa disposizione, il conferimento può avvenire in prossimità del singolo posteggio.*
4. *L'Amministrazione Comunale provvede ad informare il gestore, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.*

#### Articolo 29 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Al fine di contribuire al decoro dell'area occupata, oltre che di quelle circostanti, i gestori di cui al precedente comma debbono installare, sull'area in concessione, idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di pubblici esercizi, le cui particolari attività esercitate, come la vendita di cibi e bevande da asporto, chioschi stagionali e simili, possono comportare l'abbandono degli involucri delle merci vendute sulle aree pubbliche o private di uso pubblico immediatamente limitrofe all'esercizio, quantunque le aree medesime non siano specificamente concesse, sono parimenti obbligati alla collocazione di contenitori di raccolta dei rifiuti ed alla pulizia delle aree interessate. La tipologia dei contenitori dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale
5. I rifiuti raccolti dalle aree in concessione, dalle aree limitrofe agli esercizi di cui al comma 4, pur provvisoriamente stoccati in idonei contenitori, devono essere conferiti con le medesime modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

## Articolo 30 – ESERCIZI STAGIONALI

1. Gli esercenti di attività stagionali, fatto salvo ogni altro obbligo, dovranno comunicare al gestore dei servizi di igiene urbana la data di inizio attività con almeno 10 giorni di anticipo, in modo da consentire, se necessario, l'opportuna organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti.

## Articolo 31 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Al fine di contribuire al decoro dell'area utilizzata, oltre che di quelle circostanti, gli occupanti di cui al precedente comma debbono installare, sull'area in concessione, idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. I predetti obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono estesi oltre che alle aree dove è esercitata l'attività, anche alle aree eventualmente occupate per il soggiorno degli esercenti.
4. I rifiuti raccolti dai concessionari, devono essere conferiti secondo le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani. A tal scopo, i concessionari predetti hanno l'obbligo di concordare con il gestore, prima dell'occupazione e con la stipula di un apposito contratto, le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti conferiti, corrispondendo i relativi costi secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il rilascio dell'autorizzazione comunale all'occupazione dell'area è subordinato alla preventiva stipula dell'atto di cui sopra.

## Articolo 32 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA STRUTTURE FISSE O TEMPORANEE SU AREA PUBBLICA

1. I concessionari di strutture fisse, quali cabine telefoniche, pensiline di attesa, chioschi, edicole e simili, debbono provvedere a mantenere pulite le aree occupate, provvedendo al corretto conferimento dei rifiuti raccolti secondo le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
2. Analoghe modalità si applicano per strutture temporanee su suolo pubblico.

### Articolo 33 - PULIZIA DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. I concessionari di aree pubbliche o private di uso pubblico destinate in via esclusiva al parcheggio degli autoveicoli, debbono provvedere allo spazzamento ed alla raccolta dei rifiuti ed al loro corretto conferimento con frequenza tale da mantenere in stato decoroso le aree predette. Particolari prescrizioni e modalità di effettuazione del servizio, possono essere stabilite nell'atto di concessione.

### Articolo 34 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. I promotori di manifestazioni ed eventi, quali feste, manifestazioni sportive o culturali, sagre, ecc., che comportano occupazione o conduzione di aree e locali pubblici o comunque di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al gestore, con preavviso di almeno dieci giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che verranno utilizzate.
2. Al termine e durante la manifestazione, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.
3. I rifiuti raccolti dai promotori di cui ai commi precedenti, debbono essere conferiti al soggetto gestore dei servizi di igiene urbana con le stesse modalità dei rifiuti urbani, stipulando con il medesimo, prima dell'occupazione, un apposito contratto per le modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti conferiti, corrispondendo i relativi costi secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula dell'atto di cui sopra.
4. Gli eventuali oneri straordinari che dovessero essere sostenuti dal Comune di Sansepolcro o dal gestore in tali occasioni, saranno posti a carico dei promotori delle manifestazioni.

### Articolo 35 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, salvo diversa prescrizione di legge, è vietato sia distribuire che depositare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio. Parimenti è proibito il deposito dei volantini sugli autoveicoli.
2. Lo stesso divieto si estende a depliant, opuscoli e simili.
3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

## Articolo 36 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico di merci e materiali che possano comportare dispersioni di qualsiasi genere su area pubblica o di uso pubblico, è obbligato a provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area interessata.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce dovrà provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza, la pulizia verrà effettuata direttamente dal Comune di Sansepolcro o dal gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

## Articolo 37 - POZZETTI STRADALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE

1. Il Comune di Sansepolcro o il gestore, sulle aree pubbliche e private di uso pubblico, provvede a mantenere sgombri i pozzetti delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche dai fanghi che normalmente vi si depositano, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque piovane.
2. Sulle aree in concessione, tale servizio è a carico del concessionario, con particolare riferimento ai casi in cui il mancato deflusso delle acque su tali aree possa avere riflessi su quelle pubbliche circostanti.
3. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti delle caditoie, nonché ostruire le relative griglie con materiali, strutture anche a carattere temporaneo con rifiuti di qualsiasi genere.

## Articolo 38 - ARREDO URBANO

1. E' vietato depositare rifiuti di qualsiasi genere negli elementi di arredo urbano come le fontane, fioriere e simili, anche se di proprietà privata, quando esposte sulle aree pubbliche o private di uso pubblico.
2. E' vietato danneggiare e spostare qualsiasi elemento di arredo urbano, quali panchine, segnaletica stradale, cestini e contenitori per rifiuti, portabicyclette, dissuasori e transenne, pensiline, ecc., nonché eseguirvi scritte, affiggervi manifesti o adesivi od anche.
3. E' vietato utilizzare le strutture e gli elementi di arredo urbano per scopi differenti da quello cui sono destinati, come appoggiarvi materiali di qualsiasi natura, compreso cicli, motocicli e simili.
4. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno applicate, in caso di deturpazione e abbandono di rifiuti, a carico dell'autore della violazione, mentre in caso di affissione di manifesti, volantini od adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.



## Articolo 39 - CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

## Articolo 40 - CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali su suolo pubblico o di uso pubblico, quali strade, piazze, marciapiedi, aree a verde, ecc. devono adottare ogni cautela per evitare che gli animali medesimi sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti, palette, ecc., per l'immediata raccolta delle deiezioni ed il deposito nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, nonché a provvedere alla immediata pulizia dell'area sporcata.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori con limitata autonomia funzionale, opportunamente certificata.

## ARTICOLO 41 - PICCIONI URBANIZZATI: MISURE DI LIMITAZIONE DELLE SOSTE ABITUALI O PERMANENTI

Su tutto il territorio comunale:

1. il divieto di somministrazione ai piccioni di cibo, sia sul suolo pubblico che su aree private, al fine di evitarne l'incremento;
2. è vietato lasciare scarti di prodotti ortofrutticoli e di altri generi commestibili, in prossimità dei mercati, al fine di evitarne il consumo da parte dei piccioni;
3. i proprietari di edifici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni di provvedere, a propria cura e spese, all'adozione, concertata se necessario con i competenti uffici comunali, di interventi atti a:
  - a) schermare con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo le aperture permanenti di abitazioni, vista l'attitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo di nidificazione;
  - b) installare ove è possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc) onde impedirne lo stazionamento;

- c) mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti, le zone sottostanti i fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni;
- d) effettuare periodiche disinfestazioni per limitare la presenza di argas reflexus (zecca dei piccioni) e acari, che possono pungere l'uomo. In particolare nel caso di ripulitura zone a suo tempo colonizzate, la disinfestazione deve essere sempre effettuata;

#### Articolo 42 – CAVE E CANTIERI EDILI E SIMILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o private di uso pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Inoltre, fermo restando gli adempimenti di legge, oppure prescritti all'atto della concessione dell'area o con l'affidamento dei lavori, è tenuto a provvedere alla delimitazione dell'area medesima con opportune opere di adeguato decoro, anche per limitare la dispersione di materiali sulle aree limitrofe.
3. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, lavaggio, ecc. dei tratti stradali e delle aree pubbliche o private di uso pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito degli autoveicoli funzionali alle attività di cantiere o le attività lavorative in genere provochino rilascio di materiali su tali aree.

#### Articolo 43 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. E' vietato l'abbandono di veicoli a motore, (quali autoveicoli, motoveicoli, autocarri, trattori stradali, macchine operatrici, e simili) e dei rimorchi; detti veicoli debbono essere conferiti a cura del detentore agli appositi centri autorizzati di raccolta.
2. E' vietato altresì abbandonare parti di veicoli a motore, compresi i pneumatici
3. *Le eventuali spese sostenute per la rimozione e conferimento, anche provvisorio, dei veicoli, rimorchi o loro parti rinvenuti su aree pubbliche o di uso pubblico in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, saranno a carico del detentore o del proprietario, fatte salve ulteriori violazioni accertate del Codice della strada.*
4. *Sulle aree pubbliche e private di uso pubblico è vietato effettuare operazioni di pulizia e lavaggio di autoveicoli, rimorchi o parti di essi, come pure è vietato effettuare tali operazioni sulle aree private quando i residui o i reflui confluiscano su area pubblica.*

#### Articolo 44 - RIFIUTI DERIVANTI DA CANTIERI EDILI - RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani materiali di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità, provenienti da attività, da chiunque e a qualsiasi titolo effettuate, di demolizioni, costruzioni, scavo, ristrutturazioni e lavori edili in genere.
2. Il conferimento di tali rifiuti dovrà avvenire a cura e spese del produttore o del detentore presso piattaforma autorizzata.

#### Articolo 45 - DIVIETO DI SOSTA SULLE VIE INTERESSATE DAI MERCATI E MANIFESTAZIONI IN GENERE E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DI PARCHEGGIO DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. E' vietata la sosta di tutti gli autoveicoli sulle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni in genere, fino al completamento delle operazioni di pulizia.
2. E' inoltre vietata la sosta sulle aree in adiacenza alle piazzole di parcheggio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di consentire, in qualunque orario, le attività di svuotamento, movimentazione e lavaggio dei contenitori stessi.

#### Articolo 46 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. Il Comune di Sansepolcro provvede allo spargimento di materiali lapidei e/o miscele saline sulle sedi stradali. Provvede inoltre allo sgombero della neve dai principali luoghi di pubblico interesse.
2. Qualora per cause climatiche si verifichi la persistenza della neve al suolo, gli abitanti degli edifici prospicienti la pubblica via, in solido tra loro, devono provvedere a sgombrare il marciapiede per l'intera larghezza o, in mancanza, per uno spazio di almeno un metro di larghezza, per tutto il fronte dell'edificio.
3. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori dei fabbricati, hanno l'obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti sulle aree pubbliche o private di uso pubblico.
4. In caso di inadempienza, tali operazioni potranno essere effettuate dal Comune di Sansepolcro a carico dei soggetti obbligati.
5. E' vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire le griglie dei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche.

## Articolo 47 - MANUFATTI PRIVATI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE OD ALTRE FINALITA'

1. Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti ed arredi a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) o per altre finalità, quali delimitazione di aree in concessione e simili, fatto salvo ogni altro obbligo, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, oltre quant'altro necessario per mantenerli in condizioni di decoro.
2. Il posizionamento, la tipologia dei manufatti dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale ed autorizzati secondo le vigenti normative in materia.
3. I manufatti rotti, inutilizzabili e comunque in condizioni di decoro inadeguate, devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
4. Nei casi di cui al precedente comma 2, in caso di inadempienza, il Comune di Sansepolcro si riserva di provvedere alla rimozione con spese a carico di coloro che li hanno posizionati.
5. **Qualora i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.**

## Articolo 48 - SANZIONI

1. *Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 16 della Legge 24/11/1981 n° 689.*
2. *Il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta, può essere effettuato in sede di contestazione dell'infrazione ovvero entro 60 giorni dalla stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.*
3. Le violazioni delle presenti norme regolamentari sono accertate in via principale dalla Polizia Municipale oltre che dal personale delle altre forze di polizia, se compiute all'interno dell'isola ecologica attrezzata, possono essere segnalate dal personale di custodia agli addetti di vigilanza
4. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.*
5. Comportano al deferimento all'autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature del Servizio di Igiene Urbana .

## Articolo 49 - DISPOSIZIONE FINALE

- 1. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.*
- 2. Esso entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.*

## ALLEGATO A

### *SUPERFICI DEL CAPOLUOGO, DELLE FRAZIONI, DEI CENTRI ABITATI, DEI NUCLEI ABITATIVI, DEI CENTRI COMMERCIALI E PRODUTTIVI INTEGRATI.*

- Centro storico: Tutte le strade o piazze dell'interno della cinta delle mura storiche, nonché tutti i Viali di circonvallazione (Viale V.Veneto, Viale A.Volta, Viale Barsanti, Viale Pacinotti.)
- Zona Triglione: Tutte le strade o piazze del rione a sud di Via Visconti comprese tra la SS Marecchiese ed il torrente Fiumicello fino all'ultimo edificio ubicato ad una distanza non superiore a ml. 300 della strada.
- Zona Le Forche: Tutte le strade o piazze ad est di Via Senese Aretina fino a Via F. Zoi compreso l'ultimo fabbricato ubicato ad una distanza non superiore a ml. 300 dal precedente.
- Zona Santucce: Tutte le abitazioni ubicate lungo la strada comunale delle Santucce ad est, fino a Via del Regliarino, comprese le abitazione dite lungo Via Bartolomeo della Gatta site ad una distanza non superiore a ml. 300 della strada.
- Largo Porta Fiorentina: Tutte le strade o piazze comprese a sud di Via Malatesta tra Viale V. Veneto e fino all'ultimo fabbricato collocato ad una distanza non superiore a ml. 300 dal precedente.
- Zona Sacro Cuore: Tutte le strade o piazze a nord di Via Malatesta e Via Montefeltro tra il fosso dell'Infernaccio e via dei Molini fino all'ultimo edificio ad una distanza non superiore a ml. 300 dal precedente.
- Zona Ospedale: tutte le strade o piazze comprese a nord di Via Montefeltro tra Via dei Molini e fino alla S.C. della Montagna fino all'ultimo edificio ad una distanza non superiore a ml. 300 dal precedente.
- Zona San Lazzaro: Tutte le strade e piazze ad est di Via dei Molini e Viale Barsanti fino al torrente Afra, comprese le abitazioni a nord e a sud della SS. 3 bis, compreso l'ultimo edificio ad una distanza non superiore a ml. 300 dal precedente.
- Frazione Santa Fiora: Tutte le abitazioni del centro della Frazione, nonché tutte le abitazioni ubicate lungo la strada di collegamento strada comunale di Santa Fiora e strada Provinciale Libbia fino al ponte sul fiume Tevere ad una distanza non superiore a ml. 300 della strada.
- Quartiere Melello: Tutte le strade e piazze del quartiere fino all'ultimo edificio ubicato ad una distanza non superiore a ml. 300 dal precedente.
- Zona residenziale CISA: Tutte le strade o piazze a nord di Via Visconti comprese tra il fosso dell'Infernaccio ed il torrente fiumicello fino all'ultimo edificio ubicato ad una distanza non superiore a ml. 300 dal precedente.
- Frazione Gragnano: Limitatamente alle abitazioni del centro della frazione (Via della Ginestra, Scuola Materna, negozio generi alimentari), fino all'ultimo edificio ubicato a una distanza di ml. 300 dal precedente.
- Frazione Gricignano: Limitatamente alle abitazioni del centro della frazione (Via G. Di Vittorio, Via Grandi, Via Pio la Torre, Scuola Materna, Chiesa), fino all'ultimo edificio ubicato ad una distanza di ml. 300 dal precedente.
- Frazione Trebbio: Limitatamente alle abitazioni del centro della frazione (Chiesa, ex scuola, Maglificio), fino all'ultimo edificio ubicato ad una distanza di ml. 300 dal precedente.

## ALLEGATO B

### INSEDIAMENTI SPARSI DISLOCATI LUNGO LE STRADE DI TRANSITO DEI MEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI RACCOLTA

- Frazione Trebbio: Tutte le abitazioni ubicate ad una distanza non superiore a ml. 300 dalla strada comunale di collegamento con inizio dall'incrocio con Viale Pacinotti fino alla loc. Bardinelli.
- Frazione Montagna: Tutto il centro abitato della frazione comprese le abitazioni ubicate ad una distanza non superiore a ml. 300 dalla strada di collegamento con inizio da Via Montefeltro, esclusa la loc. Pischiano.
- Frazione Gragnano: Tutte le abitazioni ubicate ad una distanza non superiore a ml. 300 dalla strada comunale di collegamento con inizio dallo svincolo della strada comunale di Pocaia fino al centro abitato della frazione..
- Zona Afra e Zona Industriale Trieste: Tutte le strade ad est del torrente Afra fino al confine con l'Umbria e fino all'ultimo fabbricato ubicato ad una distanza non superiore a ml. 300 dal precedente.
- Frazione Aboca: Tutte le abitazioni della frazione ubicate lungo la SS 258 nonché le abitazioni lungo la strada statale di collegamento ad una distanza non superiore a ml. 300 dalla strada statale.
- Frazione San Pietro: Tutte le abitazioni ubicate lungo la SS 3 bis dalla località Melello all'incrocio con la strada comunale di Malespese e tutte le abitazioni lungo la strada comunale stessa ad una distanza non superiore a ml. 300 dalla strada comunale di Malespese.
- Frazione Santa Fiora: Tutti i nuclei abitati di Falcigiano, Santa Croce, Casa Prato e Torricella nonché le abitazioni lungo la strada comunale di Santa Fiora ad una distanza non superiore a m. 300 dalla strada stessa.
- Frazione Gricignano: Tutte abitazioni ubicate lungo la strada comunale di Gricignano e lungo la SS 73 dal ponte sul fiume Tevere fino al centro abitato della frazione, ad una distanza non superiore a ml. 300 dalle strade stesse.
- Zona Industriale Alto Tevere Tutte le strade o piazze all'interno della Zona Industriale fino all'ultimo edificio ubicato ad una distanza non superiore a ml. 300 dal precedente
- Zona Industriale Santa Fiora: Tutte le strade o piazze all'interno della Zona Industriale fino all'ultimo edificio ubicato ad una distanza non superiore a ml. 300 dal precedente.
- Zona Industriale Fiumicello: Tutte le strade e piazze all'interno della Zona Industriale fino all'ultimo edificio ubicato ad una distanza non superiore a ml. 300 dal precedente.

## ALLEGATO C

<b>Cod. CER</b>	<b>RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>
200301	rifiuti urbani non differenziati

200303	<i>rifiuti della pulizia stradale</i>
200307	<i>rifiuti ingombranti</i>
	<b>RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI</b>
	<i>RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>
200101	<i>carta e cartone</i>
150101	<i>Imballaggi carta e cartone</i>
150106	<i>multimateriale (vetro, banda stagnata, alluminio, plastica tetra pack)</i>
200140	<i>metallo</i>
200138	<i>legno</i>
150103	<i>legno da imballaggio</i>
200201	<i>rifiuti biodegradabili (ramaglie)</i>
200110	<i>abiti</i>
	<b>RIFIUTI SPECIALI</b>
170904	<i>Rifiuti misti di costruzione e demolizione</i>
160103	<i>Pneumatici fuori uso</i>
160104	<i>Veicoli fuori uso</i>



**ALLEGATO D**

<b>Cod. CER</b>	<b>RIFIUTI URBANI PERICOLOSI</b>
200112	<i>vernici, inchiostri, adesivi</i>
200113	<i>solventi</i>
200117	<i>prodotti fotochimici</i>
200119	<i>pesticidi</i>
200121	<i>tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</i>
200120	<i>batterie a pile</i>
200132	<i>medicinali</i>
200134	<i>accumulatori esausti</i>
200136	<i>apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso</i>
160601	<i>Batterie al piombo</i>
200123	<i>apparecchi contenenti cloro fluoro carburo</i>
130208	<i>oli per motori ed ingranaggi</i>

**ALLEGATO E**

**SANZIONI PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE  
AMBIENTALE.**

*Pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o  
dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 legge 24/11/1981 n° 689*

<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sanzione</i>
6	<i>Inosservanza dell'ordinanza sindacale in ordine a modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti.</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
7 comma 1	<i>Mancato conferimento di rifiuti urbani non ingombranti e speciali nei sacchi a perdere o cassonetti rigidi.</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
7 commi 2,3,7	<i>Conferimento nei contenitori urbani ed assimilati di rifiuti: urbani ingombranti, pericolosi speciali non assimilati, allo stato liquido, materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto e alle persone.</i>	<i>da € 105,00 a € 620,00</i>
7 comma 9	<i>Incenerimento dei rifiuti all'aperto.</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
7 comma 10	<i>Rovistare ed asportare i rifiuti</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
10 comma 1	<i>Abbandono sui marciapiedi e sulle strade di rifiuti ingombranti</i>	<i>da € 105,00 a € 620,00</i>
11	<i>Abbandono di beni durevoli sulla pubblica via o sui marciapiedi.</i>	<i>da € 105,00 a € 620,00</i>
12	<i>Abbandono dei rifiuti pericolosi o smaltimento degli stessi fuori dalle strutture predisposte dall'Ente Gestore.</i>	<i>da € 105,00 a € 620,00</i>
16 comma 7	<i>Abbandono rifiuti non pericolosi e non ingombranti, a fianco o nelle prossimità dell'Isola Ecologica</i>	<i>da € 25,00 a € 155,00</i>
16 comma 7	<i>Abbandono rifiuti pericolosi, speciali ed ingombranti, a fianco o nelle prossimità dell'Isola Ecologica</i>	<i>da € 105,00 a € 620,00</i>
17	<i>Mancate disposizioni comportamentali presso Isola ecologica</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
18	<i>Mancato conferimento dei rifiuti speciali assimilati nei contenitori per rifiuti urbani o nelle aree attrezzate dall'Ente Gestore.</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
24 comma 2	<i>Introduzione nei cestini portarifiuti di rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti negli stabili.</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
comma 3	<i>Danneggiamento, rimozione, ribaltamento dei cestini portarifiuti, esecuzione di scritte o affissione di materiale di qualsiasi natura.</i>	
25	<i>Abbandono rifiuti non pericolosi e non ingombranti</i>	<i>da € 25,00 a € 155,00  (Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 255 e 256 del D.lgs. 152/06)</i>

25	<i>rifiuti speciali o pericolosi.</i>	<i>da € 105,00 a € 620,00 (Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 255 e 256 del D.lgs. 152/06)</i>
26	<i>Scarico abusivo su aree private di: rifiuti solidi urbani ed assimilati.</i>	<i>da € 25,00 a € 155,00 (Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 255 e 256 del D.lgs. 152/06)</i>
26	<i>rifiuti speciali e pericolosi.</i>	<i>da € 105,00 a € 620,00 (Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 255 e 256 del D.lgs. 152/06)</i>
28 comma 1 comma 2 comma 3	<i>Omessa pulizia delle aree di vendita e dei mercati compresi i mercati rionali temporanei. Omessa liberazione del posteggio pulizia dello stesso entro un'ora dall'orario di chiusura. Omesso conferimento in modo ordinato delle cassette di legno e plastica e del cartone opportunamente ripiegato.</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
29 comma 1 comma 2	<i>Mancata pulizia delle aree occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi e delle aree date in concessione ad uso parcheggio. Omesso conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori.</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
31 comma 1 comma 2	<i>Omessa pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti. Omesso conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
35	<i>Omessa consegna del volantino nelle mani del destinatario del messaggio. Distribuzione massiva di volantini.</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
36	<i>Omessa pulizia dell'area dopo l'operazione di carico e scarico merci.</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
37 comma 3	<i>Introduzione nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili di: rifiuti solidi urbani ed assimilati</i>	<i>da € 25,00 a € 258,00</i>
37 comma 3	<i>rifiuti speciali o pericolosi.</i>	<i>da € 105,00 a € 620,00</i>
40	<i>Assenza di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per</i>	<i>da € 25,00</i>

comma 2	<i>l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Omessa raccolta di escrementi da parte dei conduttori di animali, in sacchetti o idonei contenitori, e omesso deposito nei cestini portarifiuti.</i>	a € 155,00
41	mancate misure di limitazione delle soste abituali o permanenti di piccioni	da € 25,00 a € 258,00
42 comma 3	<i>Omessa pulizia di aree da parte di chi occupa con cantieri edili aree pubbliche o aperte al pubblico.</i>	da € 25,00 a € 258,00
43 comma 1 comma 2	<i>Abbandono dei veicoli a motore, rimorchi e simili, compresi i pneumatici</i>	da € 105,00 a € 620,00 <i>(Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 255 e 256 del D.lgs. 152/06)</i>
44	<i>Mancato smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni in piattaforma autorizzata</i>	da € 105,00 a € 620,00
46 comma 2 comma 5	<i>Omesso sgombero della neve dai marciapiedi o per uno spazio pari a 2 metri antistante l'immobile. Ostruzione della carreggiata degli scarichi o dei pozzetti stradali con la neve rimossa.</i>	da € 25,00 a € 258,00
47 comma 1 comma 2	<i>Omessa manutenzione e pulizia dei manufatti ornamentali posti sul suolo pubblico. Omessa rimozione dei manufatti rotti.</i>	da € 25,00 a € 258,00

## GLOSSARIO

*Avvertenza – Questo glossario ha lo scopo di facilitare la comprensione di parte della terminologia comunemente usata in campo ambientale e pure utilizzata in questo regolamento. Gli intenti, prevalentemente divulgativi, hanno prevalso sulla rigosità delle definizioni.*

**Abbandono** – Azione che ha prodotto il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo.

**Aerobico** – Processo nel quale i microrganismi si sviluppano in presenza di aria o ossigeno.

**Ambiente** – Dal latino “ambiens”ciò che sta attorno. Indica l’insieme delle condizioni fisiche, chimiche e biologiche in cui si svolge la vita.

**Ammendante** – Sostanza idonea a migliorare la qualità dei terreni agendo semplicemente sulle proprietà fisico-meccaniche.

**Anaerobico** – Processo microbiologico che avviene in assenza di ossigeno.

**ANPA** – Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

**ARPAT** – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Toscana

**Audit** – Verifica ispettiva – Esame sistematico ed indipendente svolto sull’organizzazione aziendale per stabilire se le attività effettuate per la qualità ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito dalla norma e se quanto stabilito viene attuato efficacemente.

**Audit ambientale** – Insieme di attività svolte secondo apposita procedura che consentono una valutazione sistematica, periodica e obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione e del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente.

**Autocompattatore** – Autoveicolo dotato di apposita attrezzatura per il caricamento dei contenitori dei rifiuti e di cassone entro il quale i rifiuti stessi vengono temporaneamente depositati ai fini del trasporto. I contenitori vengono avvicinati manualmente all'attrezzatura da appositi operatori nel caso di autocompattatori a caricamento posteriore, mentre nel caso di autocompattatori a caricamento laterale, i contenitori dei rifiuti sono automaticamente prelevati, svuotati e rimessi al proprio posto da una attrezzatura a funzionamento automatizzato, comandata dalla cabina di guida da un unico operatore, addetto anche alla guida dell'autoveicolo. In entrambi i casi il volume dei rifiuti viene ridotto per compattazione effettuata da una apposita pala contenuta all'interno del cassone.

**Autospazzatrice** – Autoveicolo dotato di apposita attrezzatura composta di spazzole rotanti per riunire i rifiuti e sistema di carico dei medesimi, impiegata per lo spazzamento stradale. Il carico dei rifiuti è effettuato per aspirazione oppure tramite sistema meccanico; i rifiuti medesimi sono convogliati in apposito cassone.

**Batterie esauste** – Accumulatori al piombo, generalmente impiegati per l'avviamento di autoveicoli, per la trazione in alcuni mezzi di trasporto, per l'alimentazione elettrica di alcuni impianti, che hanno esaurito la loro vita operativa.

**Beni durevoli** (*rifiuti da beni durevoli*) – *Beni per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.*

**Biodegradabile** – Sostanze che possiedono le caratteristiche di poter essere degradate mediante decomposizione per effetto di agenti biofisici naturali, (batteri, luce, umidità, ecc.) implicando la non tossicità dei residui della decomposizione.

**Bonifica** – Ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato.

**Campana** - Contenitore rigido, ad uso collettivo, collocato sul piano stradale idoneo per il conferimento differenziato dei rifiuti, anche in forma sfusa, da parte del produttore, vuotato periodicamente con appositi autoveicoli di raccolta.

**Cassonetto stradale** – Contenitore rigido, ad uso collettivo, collocato sul piano stradale idoneo per il conferimento sia differenziato che indifferenziato dei rifiuti da parte del produttore, vuotato periodicamente con appositi autoveicoli di raccolta.

**CDR** – Combustibile ottenuto dalla componente secca dei rifiuti urbani dopo separazione e purificazione.

**Cestino gettacarte** – Contenitore rigido collocato sia sul piano stradale, (cestino a basamento) che su palo di sostegno (cestino a palo), idoneo per il conferimento di rifiuti sciolti di produzione occasionale da parte di persone in circolazione su area pubblica.

**CFC** – Clorofluorocarburi, sono dei derivati degli idrocarburi, non tossici ma sono gas-serra di gran lunga più efficaci dell'anidride carbonica.

**CIAL** – Consorzio per il recupero dell'alluminio.

**CNA** – Consorzio nazionale acciaio, costituito dalle imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi in acciaio.

**COBAT** – Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo e rifiuti piombosi.

**COMIECO** – Consorzio per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli imballaggi a base cellulosa. (carta cartone).

**Compostaggio** – Attività effettuata in adeguati impianti per la trasformazione controllata di rifiuti organici in materiale (compost) che può essere utilizzato come ammendante in agricoltura e giardinaggio.

**Composter** – Contenitore rigido, generalmente di uso domestico, impiegato per la raccolta di rifiuti organici ed in grado di permetterne la decomposizione controllata fino alla trasformazione in materiale (compost) che può essere utilizzato come concime in agricoltura e giardinaggio.

**CONAI** – Consorzio Nazionale Imballaggi costituito dalle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi in genere.

**Conferimento** – attività mediante la quale i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di produzione e detenzione ai contenitori o luoghi di raccolta, ovvero consegnati a soggetto autorizzato ad attività di raccolta, trasporto o smaltimento dei rifiuti.

**Consumabili da stampa elettronica** – Rifiuto costituito dai contenitori di toner di fotocopiatrici, cartucce e toner di stampanti, una volta esauriti.

**Contenitore di raccolta** – generalità dei contenitori, quali cassonetti, bidoncini, cestini, ecc. utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

**COREPLA** – Consorzio per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di imballaggi in plastica.

**COREVE** – Consorzio per il recupero degli imballaggi in vetro

**Detentore** – Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

**Discarica** – Area predisposta per il deposito controllato definitivo dei rifiuti dopo la raccolta ed il trasporto senza pericolo per la salute dell'uomo o pregiudizio all'ambiente.

**Ecolabel** – Sistema comunitario europeo per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica, con lo scopo di promuovere l'uso di prodotti a minor impatto ambientale.

**Ecologia** – Dal greco òikos=casa (luogo in cui si abita) e lògos=studio – Studio interdisciplinare delle interazioni con l'ambiente da parte degli organismi vegetali e animali

**Enzima** – Proteina che è in grado di accelerare un'azione chimica senza parteciparvi attivamente.

**Filiera** – Insieme delle attività che caratterizzano il ciclo di vita di un materiale.

**FORSU** – Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani che viene separata per la produzione di compost.

**Frazione organica** – Frazione dei rifiuti costituita da materie putrescibili.

**Gestione dei rifiuti** – La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

**Gestore** – Soggetto cui il Comune ha affidato o concesso uno o più dei servizi di raccolta, spazzamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

**Imballaggio** – Prodotto, anche di materiali compositi, utilizzato per contenere e proteggere le merci, per consentirne la manipolazione, il trasporto ed il ritiro da parte dell'utilizzatore.

**Imballaggio (rifiuto da imballaggio)** – Rifiuti derivanti dall'impiego di imballaggi.

**Imballaggio primario** – Imballaggio concepito in modo da contenere e proteggere una unità di vendita per il consumatore finale.

**Imballaggio secondario** – Imballaggio concepito in modo da costituire il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

**Imballaggio terziario** – Imballaggio essenzialmente concepito per facilitare il trasporto di un certo numero di unità di vendita.

**Impianto di termovalorizzazione** – *Impianto per la produzione di energia, generalmente elettrica, tramite l'impiego controllato di rifiuti quale combustibile senza pericolo per la salute dell'uomo o pregiudizio all'ambiente*

**Isola ecologica** – area con idonei contenitori per la raccolta in forma differenziata dei rifiuti.

**Luogo di produzione dei rifiuti** – Edificio o sito all'interno dei quali si svolgono attività dalle quali originano i rifiuti.

**Materia Prima Secondaria** – Residui derivanti da un processo produttivo suscettibili di essere riutilizzati come materia prima.

**Percolato** – Liquami prodotti da alcuni processi di decomposizione dei rifiuti.

**Perimetro servito** – Parte del territorio comunale, convenzionalmente delimitata, sulla quale sono attivati i servizi di spazzamento e di raccolta dei rifiuti.

**Piattaforma** - Area, opportunamente presidiata, attrezzata con idonei contenitori o piazzole per il conferimento anche differenziato di varie tipologie di rifiuti, provvista di idonee attrezzature per il trattamento dei rifiuti stessi

**Piazzola** – Area adeguatamente delimitata da segnaletica orizzontale o appositamente realizzata per lo stazionamento dei contenitori rigidi di raccolta dei rifiuti

**Postazione** – (Postazione di raccolta) Termine generico per indicare l'insieme di contenitori rigidi per la raccolta dei rifiuti e la piazzola dove sono collocati;

**Produttore** – Persona la cui attività ha prodotto rifiuti.

**Raccolta** – Operazioni di prelievo dei rifiuti per provvedere al successivo trasporto.

**Raccolta differenziata** – Raccolta separata per categorie merceologiche omogenee dei rifiuti.

**Raccolta porta a porta** – Sistema di raccolta dei rifiuti presso il domicilio del produttore.

**Recupero** – Operazione di trattamento dei rifiuti atta a consentirne il riutilizzo a seguito di trasformazione o ad estrarne materie riutilizzabili, senza pericolo per la salute dell'uomo o pregiudizio all'ambiente.

**Recupero di energia** – Utilizzazione dei rifiuti quale materia per produrre energia.

**Riciclo** – Utilizzazione dei rifiuti per la loro funzione originaria o per altri fini, con o senza particolari trattamenti.

**Rifiuteria** – Area, generalmente presidiata, attrezzata con idonei contenitori o piazzole per il conferimento diretto da parte dei detentori, anche in forma differenziata, di quelle particolari tipologie di rifiuti che non sono raccolte con gli ordinari sistemi.

**Rifiuto** – Qualsiasi sostanza od oggetto, secondo le definizioni della vigente normativa, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

**Rifiuti inerti** – Sono quei rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;

**Rifiuto ingombrante** – Rifiuto urbano che per dimensione o particolari caratteristiche merceologiche, non può essere conferito negli ordinari contenitori di raccolta.

**RILEGNO** – Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi in legno

**Selezione** – Attività generalmente effettuata con idonee attrezzature per separare in frazioni omogenee i rifiuti.

**Smaltimento** – Operazione di trattamento o deposito definitivo dei rifiuti dopo la raccolta ed il trasporto senza pericolo per la salute dell'uomo o pregiudizio all'ambiente.

**Stazione ecologica** – Area, opportunamente presidiata, attrezzata con idonei contenitori o piazzole per il conferimento anche differenziato di varie tipologie di rifiuti senza trattamento dei medesimi.

**VIA** – Valutazione dell'Impatto Ambientale, procedura tecnico – amministrativa per la valutazione di compatibilità di una determinata azione nei confronti dell'ambiente.